



*Ministero dell' Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare*

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
SEZIONE REGIONALE DELLA PUGLIA

RACCOMANDATA A.R.

Rif.dom.prot.n.21955 del 03/11/2014

BA 9265

MD

PROT.N. 22864

OGGETTO: trasmissione provvedimento prot.n.22418/2014 del 18/11/2014.

Si trasmette in allegato il provvedimento in oggetto di formalizzazione della delibera di questa Sezione del 17/11/2014 in esito alla istanza prot.n.21955 del 03/11/2014.

Il presente provvedimento viene rilasciato per il trasporto dei rifiuti indicati nelle attestazioni di idoneità tecnica rese ai sensi della delibera del 09/09/2014, prot.n.06/ALBO/CN coincidenti con quelli autorizzati con:

- determinazione dirigenziale della Provincia di Bari n.11 del 13/01/2009;
- determinazione dirigenziale della Provincia di Barletta Andria Trani n.79 del 06/08/2010;
- determinazione dirigenziale della Provincia di Barletta Andria Trani n.19 del 30/05/2012;
- determinazione dirigenziale della Provincia di Barletta Andria Trani n.40 del 27/09/2012.

Questa Sezione ha altresì preso atto che codesta impresa potrà trasportare i rifiuti corrispondenti al C.E.R. 160103 ESCLUSIVAMENTE dall'impianto di proprietà ad impianti di smaltimento finale.

La presente notifica costituisce parte integrante del provvedimento in parola.

Bari, 24/11/2014

Spett.le impresa

SIDER.TRA. S.R.L.

Via Barletta C.da Fontanelle s.c.

76125 Trani (BT)

**IL SEGRETARIO
(Dott. Dario Patruno)**

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA PUGLIA

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di BARI
Corso Cavour 2
Dlgs 152/06

Iscrizione N: BA09265
Il Presidente
della Sezione regionale della Puglia
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera a);

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, modificato con decreto 13 maggio 2009, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, di attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in prosieguo denominati centri di raccolta;

Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. 1 del 30 gennaio 2003, come modificata dalla deliberazione n. 6 del 12 dicembre 2012, relativa ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e n. 3 del 16 luglio 1999, e successive modifiche e integrazioni, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico;

Vista la richiesta di iscrizione presentata in data 03/11/2014 registrata al numero di protocollo 21955/2014

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Puglia di data 17/11/2014 con la quale l'impresa/Ente **SIDER. TRA. S.R.L.** è stata iscritta all'Albo nella categoria 1 classe F.

Categoria 1 – classe F (popolazione complessivamente servita inferiore a 5.000 abitanti)

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Puglia di data 17/11/2014 con la quale l'impresa/Ente **SIDER. TRA. S.R.L.** è stata iscritta all'Albo nella categoria 4 classe D.

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa

Denominazione: SIDER. TRA. S.R.L.

Con Sede a: TRANI (BT)

Indirizzo: VIA BARLETTA C.DA FONTANELLE, S.C.

CAP: 76125

C. F.: 07075040720

è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali come segue:

Art. 2

(legale/i rappresentante/i)

BERNARDI LUCA

Codice fiscale: BRNLCU92P22L328P



SIDER. TRA. S.R.L.

Numero Iscrizione BA09265

Provvedimento di Iscrizione Ordinaria

Prot. n.22418/2014 del 18/11/2014



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA PUGLIA

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di BARI
Corso Cavour 2
Dlgs 152/06

Carica: legale rappresentante

(responsabile/i tecnico/i)

BERNARDI CORRADO

codice fiscale: BRNCRD63B22L109D

abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

4 - D

1 - F

Elenco mezzi inerenti l'iscrizione:

Targa: **AB97961**

Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

numero di telaio: ZA9S36RSA15A13266

Note: USO PROPRIO

Targa: **AH10039**

Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

numero di telaio: ZLK3STL38CSS00877

Note: USO PROPRIO

Targa: **EV850AZ**

Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE

numero di telaio: YV2RG30A4EB681634

Note: USO PROPRIO

Art. 3

(categorie, tipologie di rifiuti e mezzi utilizzabili)

Iscrizione Ordinaria

Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi

Classe: quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 t. e inferiore a 15.000 t.

4 - D

Inizio validità: 17/11/2014

Fine Validità: 17/11/2019

Elenco mezzi:

Targa: **AH10039**

Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale relativa al trasporto di cose e classi di cose.

Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **AB97961**

Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale relativa al trasporto di cose e classi di cose.

Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Rifiuti per i mezzi sopraindicati

[02.01.04] [07.02.13] [10.02.10] [10.11.12] [11.01.14] [11.02.06] [11.05.01] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03]
[12.01.04] [12.01.05] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [16.01.03] [16.01.06]

SIDER. TRA. S.R.L.

Numero Iscrizione BA09265

Provvedimento di Iscrizione Ordinaria

Prot. n.22418/2014 del 18/11/2014



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA PUGLIA

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di BARI
Corso Cavour 2
Dlgs 152/06

[16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] [16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.06] [17.02.02]
[17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] [17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [19.01.02] [19.01.18]
[19.10.02] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04] [19.12.05] [19.12.08] [20.01.01]

[07.02.99] - cascami di lavorazione - rifiuti solidi di plastica, gomma e fibre artificiali - carta, stracci, plastica, legno, contenitori di metallo, di vetro e di plastica; lattice essiccato, ritagli e scarti di gomma, residui di polietilene/propilene, cosmetici scaduti, rifiuti da pffu di plastiche

[10.02.99] - (correttivo, sfridi, spezzoni, rotaie, spuntature, demolizioni)

[10.08.99] - cascami di lavorazione di metalli ferrosi e non ferrosi

[12.01.99] - rottami di dimensioni non descritti: es. grossi dimensioni; nastri abrasivi (produzione serramenti)

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla categoria 4 - D devono essere utilizzati per il traino di semirimorchi esclusivamente i seguenti trattori stradali:

Targa: **EV850AZ** **Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale relativa al trasporto di cose e classi di cose.**

Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE

Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili

Classe: popolazione complessivamente servita inferiore a 5.000 abitanti

1 - F

Inizio validità: 17/11/2014

Fine Validità: 17/11/2019

Targa: **AH10039** **Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale relativa al trasporto di cose e classi di cose.**

Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **AB97961** **Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale relativa al trasporto di cose e classi di cose.**

Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Rifiuti per i mezzi sopraindicati

[15.01.01] [15.01.02] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [20.01.01] [20.01.02] [20.01.10] [20.01.11]
[20.01.36] [20.01.39] [20.01.40]

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla categoria 1 - F devono essere utilizzati per il traino di semirimorchi esclusivamente i seguenti trattori stradali:

Targa: **EV850AZ** **Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale relativa al trasporto di cose e classi di cose.**

Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE

Art. 4

(prescrizioni)

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o copia del provvedimento corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e del D.M. 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni;

SIDER. TRA. S.R.L.

Numero Iscrizione BA09265

Provvedimento di Iscrizione Ordinaria

Prot. n.22418/2014 del 18/11/2014



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA PUGLIA

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di BARI
Corso Cavour 2
Dlgs 152/06

- 3) L'idoneità tecnica dei mezzi, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall'articolo 15 comma 3 lettera a), deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
- 4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
- 5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
- 6) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;
- 7) E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
- A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B – accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- 8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;
- 9) L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:
- a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
 - b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.
- Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose
- 10) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
- 11) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;
- 12) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Resta fermo l'obbligo dell'impresa a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

Art. 5

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA PUGLIA

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di BARI
Corso Cavour 2
Dlgs 152/06

BARI, 18/11/2014

Il Segretario
- Dr. Dario Patrino -



Il Presidente
avv. Natale Mariella -

